

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n°90 in data 30.10.2003, si è proceduto all'approvazione del Regolamento comunale del Servizio di Trasporto Scolastico Pubblico;

si intende modificare l'art. 3 del predetto regolamento nella parte in cui si determina la composizione della Commissione preposta alla individuazione dei punti di raccolta degli scuolabus e nella parte in cui si disciplina la dislocazione dei punti di raccolta;

si intende inoltre precisare in detto regolamento la responsabilità della custodia dei bambini durante il trasporto scolastico compete all'Ente Locale per il periodo di permanenza degli stessi sullo scuolabus e cessa al momento in cui gli stessi vengono riaccompagnati ai vari punti di fermata e scendono dal mezzo;

Tutto ciò premesso;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.267/2000;

Con astenuti 3 (Pace A. – Toro A. – Di Leonardo S.) voti favorevoli 10 resi dai presenti nei modi di legge

### DELIBERA

A – Modificare per le motivazioni indicate in narrativa l'art. 3 del Regolamento comunale del Servizio di Trasporto Scolastico Pubblico approvato con deliberazione di C.C. n°90 in data 30.10.2003 nel seguente modo:

1. Il Servizio di trasporto scolastico è organizzato tramite istituzione di punti di raccolta (fermate).
2. I punti di raccolta sono individuati da apposita commissione interna composta da :
  - a. Comandante dei vigili urbani o suo delegato,
  - b. Responsabile dell'ufficio pubblica istruzione o suo delegato, che svolgerà anche funzioni di segretario,
  - c. Responsabile ufficio LL.PP. o suo delegato.
3. La Commissione stabilisce la localizzazione dei punti di raccolta nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. i punti di raccolta coincidono, ove presenti, con le fermate del trasporto pubblico sub-urbano
  - b. per il capoluogo e per ciascuna frazione la Commissione individua il primo punto di raccolta che in ogni caso non può essere inferiore a **500** (cinquecento) metri dal plesso scolastico;
  - c. i punti di raccolta non possono essere istituiti su aree private a meno che le stesse non siano soggette a pubblico transito;
4. Su proposta della commissione, i punti di raccolta sono istituiti con apposita delibera della Giunta Comunale. I punti sono materialmente indicati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
5. Gli utenti possono essere prelevati soltanto nei punti di raccolta istituiti. È consentita la deroga per gli utenti che frequentano la scuola materna per i quali la fermata è domiciliare semprechè possa essere garantita la sicurezza di tutti gli utenti trasportati.
6. La responsabilità della custodia dei bambini durante il trasporto scolastico compete all'Ente Locale per il periodo di permanenza degli stessi sullo scuolabus e cessa al momento in cui i medesimi vengono riaccompagnati ai vari punti di

fermata e scendono dal mezzo. Gli autisti non rispondono di eventuali assenze dei genitori ai punti di fermata al momento della riconsegna dei bambini .

B- Dare atto che restano invariati tutti gli altri articoli;

C- Il Testo del Regolamento così come modificato, viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Alla fine della trattazione rientra il Consigliere Nepa G. ed entrano in aula il Sindaco Giorgio D. e il Consigliere Di Battista D. (Presenti 16).

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

## **Art.1 Oggetto del Servizio**

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la fruizione del Servizio di Trasporto Scolastico
2. Il servizio è svolto con utilizzo di scuolabus comunali ed ha ad oggetto il trasferimento degli alunni della Scuola materna, elementare e media dai posti di fermata ai plessi scolastici.

## **Art.2 - Beneficiari**

1. Il servizio di trasporto è garantito ai richiedenti se iscritti al plesso scolastico più vicino alla propria abitazione.
2. Il genitore che opta per l'iscrizione in altro plesso scolastico del territorio comunale avrà diritto al trasporto scolastico solo se questo può essere agevolmente organizzato.
3. Per essere ammessi al servizio di trasporto scolastico è necessario presentare domanda di pre - iscrizione presso gli uffici del Comune entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il servizio di trasporto scolastico è sottoposto al versamento di una quota contributiva da parte dei richiedenti. Tale quota può essere pagata in unica soluzione annuale o in rate mensili.

## **Art. 3 Punti di raccolta (Fermate)**

1. Il Servizio di trasporto scolastico è organizzato tramite istituzione di punti di raccolta (fermate).
2. I punti di raccolta sono individuati da apposita commissione composta da :
  - a. Comandante dei vigili urbani o suo delegato,
  - b. Responsabile dell'ufficio pubblica istruzione o suo delegato, che svolgerà anche funzioni di segretario,
  - c. Responsabile ufficio LL.PP. o suo delegato.
3. La Commissione stabilisce la localizzazione dei punti di raccolta nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. i punti di raccolta coincidono, ove presenti, con le fermate del trasporto pubblico sub-urbano
  - b. per il capoluogo e per ciascuna frazione la Commissione individua il primo punto di raccolta che in ogni caso non può essere inferiore a **500** (cinquecento) metri dal plesso scolastico;
  - c. i punti di raccolta non possono essere istituiti su aree private a meno che le stesse non siano soggette a pubblico transito;
4. Su proposta della commissione, i punti di raccolta sono istituiti con apposita delibera della Giunta Comunale. I punti sono materialmente indicati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
5. Gli utenti possono essere prelevati soltanto nei punti di raccolta istituiti. È consentita la deroga per gli utenti che frequentano la scuola materna per i quali la fermata è domiciliare semprechè possa essere garantita la sicurezza di tutti gli utenti trasportati.
6. La responsabilità della custodia dei bambini durante il trasporto scolastico compete all'Ente Locale per il periodo di permanenza degli stessi sullo scuolabus e cessa al momento in cui i medesimi vengono riaccompagnati ai vari punti di fermata e scendono dal mezzo. Gli autisti non rispondono di eventuali assenze dei genitori ai punti di fermata al momento della riconsegna dei bambini .

## **Art. 4 - Modalità del servizio**

1. Il trasporto scolastico deve svolgersi tenendo conto delle seguenti modalità.
  - a) Gli alunni di scuola materna sono assistiti durante il trasporto da un accompagnatore che assicura anche l'ausilio a terra l'entrata e l'uscita dallo scuolabus.
  - b) Gli alunni prelevati per primi all'andata devono essere riaccompagnati primi al ritorno. Qualora tale modalità arrechi disfunzioni all'intero servizio, il responsabile del servizio può, con atto motivato, disporre diversamente.
  - c) Gli utenti dovranno tenere sullo scuolabus un comportamento corretto e tale da non arrecare disturbo all'autista o danni a cose e terzi.
  - d) Gli alunni di scuola materna non possono essere trasportati unitamente ad alunni di scuola elementare e media. Gli alunni delle scuole elementari e medie possono essere trasportati con lo stesso scuolabus.

## **Art. 5 - Trasporto Alunni Fuori Comune**

1. Il Comune eroga il servizio di trasporto scolastico anche in favore degli alunni non residenti che frequentano le scuole di Pianella.
2. Il servizio di trasporto per gli alunni non residenti è garantito all'interno del territorio comunale, mediante l'istituzione di appositi punti di fermata localizzati in prossimità dei confini del territorio comunale.
3. Ove non sia possibile istituire idonei punti di fermata e nel caso di espressa richiesta da parte dei Comuni limitrofi aderenti alla "Convenzione per il Trasporto Scolastico per gli alunni non residenti", possono essere individuati punti di raccolta al di fuori del territorio comunale.

## **Art. 6 - Tariffe**

1. Le tariffe del servizio e le modalità di pagamento sono determinate dalla Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sui bilanci.
2. Il costo del trasporto può essere ridotto anche in ragione di quanto stabilito dal regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale.
3. Una diversa tariffa può essere determinata per gli utenti non residenti.

## **Art. 7 Interruzioni del Servizio**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna:
  - a) a osservare gli orari ed i percorsi stabiliti;
  - b) ad avvertire le famiglie delle interruzioni del servizio
2. L'interruzione temporanea del servizio del trasporto, non dà diritto a rimborso o riduzioni sulle tariffe.

## **Art 8 Controversie con gli utenti**

1. Ogni disfunzione del servizio deve essere segnalata al responsabile del servizio che, in contraddittorio con utenti, autisti e addetti al servizio, accerta la fondatezza della segnalazione e adotta i provvedimenti del caso.
2. Gli utenti che arrechino danno alle attrezzature destinate al servizio di trasporto saranno chiamati al risarcimento del danno.

## **Art. 9 Uscite Didattiche o similari**

- Il servizio di trasporto scolastico può essere garantito dal comune anche per:
- a) visite didattiche ed attività curriculari scolastiche
  - b) attività ricreative organizzate dal comune

- c) attività ricreative organizzate dalle istituzioni religiose, da enti e associazioni, da privati a condizione che queste siano programmate ed inserite nel piano degli interventi sociali e ricreativi riconosciute dal comune.

### **Art. 10 Termini di applicazione**

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini di legge.